

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Decisione

La decisione

Responsabilità penale - Prova “al di là di ogni ragionevole dubbio” - Circostanze - Applicabilità (art. 533, co. 1, c.p.p.).

Il principio - ormai definitivamente recepito nel sistema processuale italiano - per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» va applicato a tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche alle circostanze, elementi fattuali considerati dal legislatore come idonei - ove verificatisi - a determinare una attenuazione o amplificazione del trattamento sanzionatorio.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 18 dicembre 2014 (ud. 30 giugno 2014) - SIOTTO, *Presidente* - MAGI, *Relatore* - VIOLA, *P.G.* (diff.) - Caccetta e altri, ricorrenti.

Il commento

Ragionevole dubbio: la “verità processuale” nell’itinerario della ragione

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il ragionevole dubbio: la regola probatoria. - 3. La sentenza.

1. Premessa

“Verità”, una parola messa al bando - almeno sembra - dalla grammatica delle leggi, che gli antichi definivano in termini non affermativi, bensì di negazione: “*a -letheia*” è ciò che “non” si nasconde, si svela. Così in termini di negazione pure si definiva il “dubbio”: “*a-poria*” è la strada che “non” è tracciata in modo chiaro e visibile¹.

Occorre allora, chiedersi: qual è la verità di cui stiamo parlando? Entro quali limiti il giudice penale è chiamato - e si impegna - a “dire la verità” sui fatti oggetto dell’imputazione?

La risposta, in verità, è nella stessa struttura del verdetto di colpevolezza e, prima ancora, nel rapporto che la legge processuale istituisce tra imputazione e sentenza. Dichiarando l’imputato responsabile, il giudice non fa altro che affermare la verità dell’enunciato fattuale contenuto nell’imputazione².

Talvolta lo *standard* di prova viene formulato dalla legge, come accade nell’attuale art. 533 c.p.p., in ragione del quale il giudice pronuncia sentenza di

¹ CANZIO, *Intervento al Corso di aggiornamento organizzato dalla Camera Penale di Firenze su “Il giudizio di cassazione nel sistema processuale penale” (27 novembre 2009)*, in www.penalecontemporaneo.it.

² TUZET, *Dubbi e ragioni*, in *Cass. pen.*, 2013, 3316.

condanna se l'imputato risulta colpevole "al di là di ogni ragionevole dubbio"³. Questa formula, che ripete quella della prova della colpevolezza *beyond any reasonable doubt* dell'esperienza nordamericana⁴, intuitivamente suggerisce che perché si possa avere una sentenza di condanna, la colpevolezza dell'imputato deve aver ricevuto dalle prove un grado di conferma particolarmente elevato, e che quindi non qualunque prova sia sufficiente a giustificare la condanna. Tuttavia lo *standard* in parola, non è facilmente definibile.

Qualcuno dice che la verità del processo sarebbe una verità minore⁵, perché all'accertamento del fatto di reato, – come dimostra lo stesso canone del dubbio "ragionevole" – non si può che pervenire in termini probabilistici.

Ma è proprio così?

S'intende, che non esiste alcuna certezza (intesa in senso oggettivo⁶) che il giudice, quando condanna, stia dicendo il vero, perché il ragionamento probatorio si nutre di inferenze che restano inevitabilmente probabilistiche. Ma questo non significa che la verità del processo penale sia una verità formale, convenzionale, relativa, né che sia un'entità inaccessibile, inafferrabile. Come è stato esattamente osservato, non bisogna drammatizzare il tema della verità⁷ e, soprattutto, non bisogna confondere verità e certezza. Né bisogna confondere certezza e conoscenza. La formula contenuta nell'art. 533 c.p.p. scolpisce perfettamente la distinzione: un conto è il dubbio "ragionevole", un conto è l'intimo dubbio, quello puramente scettico, quello puramente personale, quello che, a differenza del primo, «non ha motivazioni specifiche, legate a ciò che abbiamo motivo di pensare in una specifica situazione»⁸. Il

³ STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, 116 ss., 195 ss.

⁴ In proposito cfr. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, cit., 154 ss.

⁵ Sul punto si veda FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1991, 17. L'idea che il processo penale possa attingere alla verità "materiale" viene spesso rigettata – in quanto «chimerica», «ingenua», «fuorviante» [KOSTORIS, *Giudizio (dir. proc. pen.)*, in *Enc. Giur.*, XV, Agg., Roma, 1997, 8 ss.]. Alla verità processuale non potrebbe che riconoscersi «un carattere essenzialmente pratico, non logico-conoscitivo», in quanto il giudice è «sottoposto a limiti [di tempo e di prova] che lo storico ignora», e l'accertamento giudiziale «non sempre è condotto con tutti i mezzi materialmente disponibili» (RORTY, *La verità è una meta della ricerca?*, in *Verità e progresso. Scritti filosofici*, Milano, 2003, 21), né, si potrebbe aggiungere, con tutti i mezzi razionalmente disponibili.

⁶ Per una distinzione tra verità e certezza fondata su una nozione di certezza marcatamente soggettiva, cfr. invece TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Roma-Bari, 2009, 85.

⁷ MARCONI, *Per la verità. Relativismo e filosofia*, Torino, 2007, 34.

⁸ MARCONI, *Per la verità*, cit., 25.

dubbio scettico cancella ogni certezza: ma solo il dubbio ragionevole consente al giudice penale di attingere alla “conoscenza” dei fatti.

Quando mancano dubbi ragionevoli circa la colpevolezza dell'imputato noi, dunque, non possiamo che ritenere che il giudice stia dicendo la verità: non abbiamo ragioni per sostenere il contrario, perché «la possibilità di una ragione non è una ragione»⁹.

2. Il ragionevole dubbio: la regola probatoria

Molti, gli Autori che hanno scritto sul principio in parola. «Nei casi dubbi si decida per il giusto» scriveva Karl Kraus¹⁰ o ancora, «Meglio lasciare impunito un colpevole che condannare un innocente» affermava Voltaire e così, Francesco Mario Pagano, giurista napoletano del primo '800, intitolava il saggio del 1819 sulla procedura penale, *Logica de' probabili*, citando in epigrafe un passo della Retorica di Aristotele, ove si diceva che il miglior modo di decidere le controversie è che «non basta confutare un argomento perché non è necessario ma si deve confutarlo perché non è verosimile».

Ebbene, il principio – ormai definitivamente recepito nel sistema processuale italiano – per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili *in rerum natura* ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti fuori dall'ordine naturale delle cose e dalla ordinaria razionalità umana infatti applicato a tutte le componenti del giudizio¹¹(...).

Ma che cosa si intende per prova al di là di ogni ragionevole dubbio?

La questione non è certamente di facile soluzione e, anzi più si proverà in questa sede, a darne una definizione, più si correrà il rischio di cadere in contraddizione¹².

⁹ MARCONI, *Per la verità*, cit., 33, 36: «se una credenza è giustificata, abbiamo ragione di ritenerla vera (che è giustificata significa appunto questo): questa ragione non viene meno — ovviamente — per il fatto che la credenza può essere falsa. Una ragione per credere che può essere scalzata solo da ragioni in senso opposto, non dalla mera possibilità che tali ragioni esistano [...] Fintantoché queste ragioni in senso contrario non vengono prodotte e non risultano prevalenti sulle nostre attuali giustificazioni, non solo siamo autorizzati a trattare le nostre credenze giustificate [nel senso di derivate in forma convincente da premesse plausibili] come conoscenze: sarebbe, alla lettera, irrazionale da parte nostra non farlo».

¹⁰ KRAUS, *Aforismi in forma di diario*, trad. di P. Sorge, Newton Compton, 1993.

¹¹ Secondo Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, Franzoni, in *Mass Uff.*, n. 240763.

¹² I tentativi di spiegare il termine “ragionevole dubbio” generalmente non riescono a renderne più chiaro il significato per i giurati (*Holland v. United States*, 348 U.S. 1954, 121, 140), ha dichiarato la Corte, il che fa tornare in mente la battuta di Talleyrand per la quale «Se andiamo avanti a spiegare, smetteremo di capirci». Il giudice Jon Newman della Corte di Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito ha

“Ragionevole dubbio”¹³, è una formula che, se da un certo punto di vista, appare chiara e trasparente, d’immediata comprensione, dall’altro, - forse, proprio perché si tratta di un concetto elementare - è terreno fertile di insidie laddove si tenti di definirla¹⁴.

Persino, nei luoghi d’origine¹⁵ non si può affermare che la stessa (la locuzione in parola), sia fornita - pur vantando ormai una esperienza di oltre due secoli - di una definizione soddisfacente allo standard.

L’avvocato e docente americano Dershowitz¹⁶ scriveva con una frase di grande risonanza che la stessa Suprema Corte degli Stati Uniti¹⁷ era stata elusiva quando,

recentemente criticato questo tipo di approccio dichiarando: «Trovo piuttosto preoccupante il fatto di usare una formula che pensiamo diventi tanto meno chiara quanto più la spieghiamo». Un atteggiamento così noncurante nei confronti del concetto centrale che sta alla base della presunzione d’innocenza è un po’ come l’approccio del giudice Potter Stewart all’interpretazione della pornografia *hard-core*: non riesco a definirla, «ma la riconosco quando la vedo» (NEWMAN, *Beyond Reasonable Doubt*, in N.Y.L.R. 1993, 979, 984).

¹³ Il principio si trova espresso già nella tragedia greca. Nelle Eumenidi di Eschilo (V sec. A. C.), infatti, Atena, nel giudizio contro il matricida Oreste, si dichiara a favore dell’imputato e, stante la parità dei voti nella giuria a favore e contro, determina così l’assoluzione di Oreste: «È mio compito la scelta del giudizio conclusivo, il mio voto: ecco, l’aggiungo alla parte di Oreste» (Eschilo, *Eumenidi*, v. 734); «Quest’uomo è sciolto dalla colpa di sangue. Il conto delle schede è pari!» (Eschilo, *Eumenidi*, v. 725). Diverse formulazioni dell’*in dubio pro reo* si trovano nel Digesto: «*in ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet*» ossia «nei casi dubbi conviene adottare l’interpretazione più benigna» (*Digesta* 34, 5, 10, 1 Ulpianus); «*in re dubia benigniorem interpretationem sequi non minus iustus est quam tutius*» ossia «non solamente più giusto, ma più sicuro adottare nei casi dubbi l’interpretazione più mite» (*Digesta* 50, 17, 192, 1 Marcellus); «*semper in dubiis benigni ora praeferenda sunt*» ossia «nel dubbio bisogna sempre preferire il partito più benigno» (*Digesta* 50, 17, 56 Gaius). Sul punto, si veda anche MORO, *Il diritto come processo, Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, Roma, 2012, 204.

¹⁴ DE CATALDO NEUBURGER, *La prova scientifica nel processo penale*, Padova, 2007, 14.

¹⁵ La locuzione nacque dalla sensibilità sviluppata nei giudici inglesi per la sensazione che la società fosse “debitrice” verso l’imputato di una *chance* di uscire indenne dal tutt’altro che garantista processo accusatorio quale era strutturato in quel momento evolutivo, che fosse compensatrice degli elevatissimi rischi di condanna presentati dallo stesso non mostrandosi adeguato a contenerli l’embrionale diritto di difesa che all’imputato veniva riconosciuto. Erano soprattutto tempi, ancora fino al 1700, nei quali la maggior parte dei reati, qualunque ne fosse la gravità, continuava a essere punita con la pena della morte ovvero - da parte della giustizia di quei Paesi che possedevano territori coloniali - con la deportazione in terre lontane in condizioni di assoggettabilità incontrollati abusi di intensità tale da rendere talora invidiabile la pena capitale. Si veda sul punto, CARPONI SCHITTAR, *Al di là del ragionevole dubbio e oltre. Un tentativo di chiarezza sui principi*, Milano, 2008, 87 ss.

¹⁶ DERSHOWITZ, *Dubbi Ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson*, Milano, 2007, 10 ss.

¹⁷ Tanto vago sembrerebbe tuttora il concetto che lo stesso Dershowitz affermava che i giudici nell’istruire le giurie prima del loro ritiro in camera di consiglio, preferiscono formularne una delucidazione in negativo evidenziando non cosa sia il ragionevole dubbio bensì in cosa il ragionevole dubbio non consista. Approccio evidentemente deviante che comunque, in concreto, si realizzerebbe con proposizioni di questo tipo: «Prova al di là di ogni ragionevole dubbio non significa che lo Stato debba provare questo caso al di là di ogni dubbio. Né che debba provare gli elementi essenziali di questo caso al di là di ogni

«con un atto di abietta vigliaccheria intellettuale aveva affermato che il termine ragionevole dubbio si definisce da sé, essenzialmente non si presta a una definizione specifica¹⁸. (Sicché) i tentativi di spiegare il termine ragionevole dubbio generalmente non riescono a rendere più chiaro il significato per giurati».¹⁹

Ebbene sì, perché come è facile comprendere, ogni forma di conoscenza, e quindi tanto la dimostrazione della tesi ritenuta vera, quanto la falsificazione²⁰ della tesi contrapposta, è espressa non già in termini di certezza, bensì in termini di probabilità, trattandosi per l'appunto di una conoscenza relativa e non assoluta. Cosicché, alla natura relativistica della conoscenza processuale, consegue necessariamente l'esistenza del dubbio che accompagna immancabilmente ogni forma di conoscenza, compresa quindi anche la conoscenza processuale.

Se si acquisisce, dunque, la consapevolezza che la “verità processuale”, così come qualunque altra forma di “verità”, a causa dei limiti insuperabili degli strumenti conoscitivi umani, non potrà mai essere raggiunta in termini di certezza bensì in termini di probabilità (relativa), si pone conseguentemente il problema dei parametri, delle caratteristiche, che simile «conoscenza probabile» deve presentare affinché possa essere considerata, in un

ombra di dubbio. Non significa assolutamente questo. Nessun imputato ha diritto al beneficio di alcuno o di tutti i dubbi. Il giuramento prestato richiede che emettiate il verdetto di colpevolezza qualora siate convinti al di là di ogni ragionevole dubbio. E, membri della giuria, allo stesso modo, il vostro giuramento richiede che emettiate un verdetto di non colpevolezza qualora non siate persuasi al di là di ogni ragionevole dubbio» (DERSHOWITZ, *Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson*, cit., 63).

¹⁸ Nel caso Simpson, il giudice ha così definito il ragionevole dubbio: «Non è un mero dubbio possibile, perché qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario. È quella situazione che, dopo tutte le considerazioni, dopo tutti i rapporti sulle prove, lascia la mente dei giurati nella condizione in cui non possono dire di provare una convinzione incrollabile sulla verità dell'accusa» (DERSHOWITZ, *Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson*, cit., 64 ss.).

¹⁹ Holland v. U.S. 348 U.S., 1954, 121.

²⁰ La tematica del ragionevole dubbio è problema strettamente connesso col principio di falsificazione. Secondo FALLONE, *Il processo aperto: il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale*, Milano, 2012, 130, «posto il relativismo della conoscenza, plurime sono le teorie conoscitive che possono prospettarsi, e quindi la dimostrazione di veridicità di una delle teorie presuppone, non solo la verifica della relativa teoria, ma anche la dimostrazione di falsità delle altre teorie. Tale pluralità di teorie conoscitive si manifesta in maniera quanto mai evidente in sede di conoscenza processuale, ove si confrontano necessariamente due tesi contrapposte: la tesi accusatoria e la tesi assolutoria: tesi queste che si trovano in rapporto di reciproca falsificazione, nel senso che se è vera l'una è falsa l'altra, e viceversa. Il problema quindi della “veridicità della conoscenza processuale”, si trasforma nel problema della risoluzione del dilemma veridicità/falsità delle due teorie contrapposte».

determinato momento e in un determinato contesto (in questo caso quello processuale), come “conoscenza vera”²¹.

Se così è, ne consegue in maniera altrettanto necessaria che il vero problema della verità della conoscenza si trasforma nel problema della determinazione del dubbio rilevante, ovvero nel problema concernente l'individuazione di quella soglia di dubbio che consente di distinguere tra conoscenza vera e conoscenza non vera²².

Tale rilevanza del dubbio trova, in sede di diritto positivo, il proprio riconoscimento e fondamento nella disposizione di cui all'art. 533, co. 1, c.p.p., così come modificato dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, secondo il quale «Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio».

La formula è chiara: il riferimento esplicito al “ragionevole dubbio” lascia intendere che occorre distinguere tra «dubbio ragionevole» e «dubbio non ragionevole»²³.

Il «dubbio ragionevole» - afferma l'Autore in nota - è quello che sussistendo preclude che si possa ritenere raggiunta una conoscenza processuale “vera”, per cui o tale dubbio viene superato (“al di là di ogni ragionevole dubbio”), o in caso contrario, non potendosi ritenere raggiunta alcuna “vera” conoscenza processuale, la sentenza, stante il principio *in dubio pro reo*, non potrà che essere una sentenza assolutoria.

Il “dubbio non ragionevole” invece, coincide sostanzialmente col dubbio di carattere ontologico, ovvero con quel dubbio che - come già sostenuto e più volte anticipato - non può non accompagnare qualunque forma di conoscenza umana, stante per l'appunto la natura gnoseologicamente relativa e non assoluta della verità²⁴.

Senonché, rilevato il fondamento di diritto positivo del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio si pone il problema di stabilire quando in concreto il dubbio “è ragionevole” e quando “non è ragionevole”.

A ben vedere, tale tematica coincide sostanzialmente con la problematica inerente a quando, nel caso concreto, può ritenersi dimostrata (verificata) una tesi processuale e falsificata la tesi processuale contrapposta, nel senso che all'avvenuta dimostrazione della tesi e alla contestale falsificazione della tesi contraria, corrisponde il “dubbio non ragionevole”, mentre alla tesi non

²¹ FALLONE, *Il processo aperto*, cit., 130.

²² FALLONE, *Il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale*, cit., 190.

²³ FALLONE, *Il processo aperto*, cit.

²⁴ FALLONE, *Il processo aperto*, cit.

adeguatamente dimostrata e/o alla tesi contrapposta non adeguatamente falsificata, corrisponde il “dubbio ragionevole”²⁵.

Ciò premesso, è possibile provare ad analizzare le due componenti del concetto, iniziando proprio dal sostantivo “dubbio”. Dal latino *dubium*, incertezza, esitazione nell’esprimere un giudizio o nel prendere posizione su determinati argomenti; ciò che è poco chiaro, quindi discusso, controverso. Questa, la definizione che il dizionario di lingua italiana propone per la descrivere la locuzione in parola.

In generale, un dubbio riguarda un oggetto di cui una certa determinazione non è conosciuta²⁶. Se dubito dell'autenticità di un documento, il documento è l'oggetto di dubbio e la sua autenticità è la determinazione che non ne è (sufficientemente) conosciuta, o su cui ho delle credenze incerte. Il dubbio è una forma di ignoranza o incertezza parziale: su ciò che ignoriamo completamente non possiamo neppure avere dei dubbi²⁷.

Ora, quali dubbi hanno cittadinanza nel contesto processuale?

Ebbene, che nel processo il dubbio sulla responsabilità dell'imputato debba risolversi nella sentenza assolutoria, deriva dal fatto stesso che tema del processo non è l'innocenza, ma la colpevolezza; ed è questa, dunque, a dover essere provata fino alla fine. Nondimeno, se ci si limitasse a dire che l'accusa va provata oltre ogni possibile dubbio – dove con “dubbio” si allude a quello, che può essere avanzato da una qualsiasi persona razionale – si assegnerebbe al processo uno scopo impossibile. Se la condanna fosse legittima solo quando la colpevolezza è deduttivamente dimostrata dalle prove, così da riuscire inconfutabilmente per qualsiasi persona razionale, ogni processo dovrebbe concludersi con l'assoluzione»²⁸.

²⁵ FALLONE, *Il processo aperto.*, cit.

²⁶ Inoltre è importante distinguere la qualità di un dubbio. In ambito scientifico un buon dubbio è quello che consente di portare avanti la ricerca, produrre nuove ipotesi da sottoporre a controllo, spingere la riflessione e la sperimentazione in direzioni promettenti. Quando questo accade il dubbio è fertile. Al contrario, un dubbio è improduttivo se non c'è modo di scioglierlo conducendo una ricerca appropriata. Un'altra distinzione importante che riguarda la qualità del dubbio è quella fra dubbi reali e fittizi. Peirce è il filosofo che ha posto l'attenzione su questa differenza, notando che ci sono dubbi motivati da ragioni empiriche e dubbi motivati da ragioni puramente intellettuali. I primi sono per Peirce i dubbi reali, quelli che sorgono quando una qualche evidenza empirica mette in crisi o in difficoltà una nostra credenza o convinzione; i secondi sono i dubbi fittizi, quelli privi di ragioni empiriche ma elaborati per raggiungere una qualche conclusione a livello intellettuale o puramente teorico. Sul dubbio in Peirce si veda TIERCELIN, *Le doute en question, L'éclat*, 2005, nonché TIERCELIN, *Peirce et Wittgenstein face au défi sceptique*, in *Paradigmi*, 2010, 13.

²⁷ TUZET, *Dubbi e ragioni*, cit., 3316.

²⁸ DE CATALDO NEUBURGER, *La prova scientifica nel processo penale*, cit., 14.

Proprio per questo – e arriviamo così, alla seconda componente della formula – si è avvertita l'esigenza di qualificare il dubbio che impedisce la condanna come “ragionevole” e non come “razionale” o “logico”²⁹.

Si è affermato³⁰ che “ragionevole dubbio” – svolge una doppia funzione. Quella più evidente è di garantire l'imputato dal rischio di una condanna ingiusta: il giudice può condannare solo quando la colpevolezza abbia trovato piena conferma nelle prove di accusa e nessuna smentita in quella a favore. Per dirla usando le parole del noto Wittgenstein, “colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio” sta a significare che si è giunti a un punto, indeterminabile *a priori*, in cui la vanga del dubbio, che deve sempre armare il giudice, ha incontrato lo stato duro della roccia, rappresentata dalle prove, e si è piegata, risultando implausibile ogni spiegazione diversa dalla colpevolezza. Da questo punto di vista la formula può senz'altro esercitare l'effetto di “disarmare” quei giudici propensi a condannare con facilità e disinvoltura gli imputati, anche senza la piena prova della colpevolezza.

Ma, simmetricamente, la clausola vuole anche sottolineare che, se la colpevolezza è sorretta da un solido e coerente quadro probatorio, il riconoscimento della fallibilità degli accertamenti non può certo, impedirne la condanna.

Esiste, tuttavia, una soglia, non determinabile con precisione, oltre la quale non sarebbe ragionevole dubitare della colpevolezza³¹.

Il vero problema secondo molti è nell'*impasse* di individuare con precisione qualitativa o quantitativa il livello di prove idoneo a giustificare la condanna³².

Ma è davvero così? È davvero solo un problema di quantità, di numeri?

Idealmente, il criterio dovrebbe essere segnato dalla certezza assoluta della colpevolezza; ma questa è irraggiungibile (se non come evento mentale) e non è possibile, d'altra parte, quantificare né il grado di probabilità oltre il quale si deve condannare e neppure quello che in concreto, ossia nel singolo processo,

²⁹ Tra “ragionevole” e “razionale” o “logico” corre una differenza analoga a quella che vi è tra induzione e deduzione, tra prova empirica e dimostrazione matematica. “Ragionevole dubbio” è categoria vaga, ma perfettamente adeguata al settore, qui pertinente, della logica induttiva dove è altrettanto vago, costruito su una maggiore o minore probabilità, il confine tra inferenze fondate ed infondate (a differenza della logica deduttiva che divide con un taglio netto le inferenze in valide e non valide). La linea ascendente che dal grado zero progredisce al crescere delle prove sulla colpevolezza non raggiungerà mai il livello dell'assoluta certezza; in termini razionali o logici si può sempre dubitare delle inferenze induttive a base della condanna, per loro natura esposte al rischio dell'errore. Sul punto si v. DE CATALDO NEUBURGER, *La prova scientifica nel processo penale*, cit., 14.

³⁰ FALLONE, *Il processo aperto*, cit., 130.

³¹ DE CATALDO NEUBURGER, *La prova scientifica nel processo penale*, cit., 14.

³² FALLONE, *Il processo aperto*, cit., 130.

l'imputato sia colpevole.

Ciò tuttavia, non deve scoraggiarci.

Se è vero – come stato affermato - che “ragionevole”³³ significa “comprensibile da una persona razionale” e dunque oggettivabile attraverso una motivazione che faccia riferimento ad argomentazioni logiche nel rispetto del principio di non contraddizione³⁴, non potrà trattarsi, certamente, di un dubbio meramente psicologico, possibile o congetturale, percepito soggettivamente dal giudice³⁵.

In questa prospettiva, secondo l'impostazione adottata da Iacoviello³⁶, la formula non va intesa come standard probatorio, bensì come metodo legale di giudizio fondato sulla dialettica del dubbio ragionevole.

Cosicché, davanti alle prove portate dall'accusa occorre chiedersi: “partiamo dall'idea che l'imputato sia innocente, come si spiegano queste prove?”

Si tratta, dunque, di definire che cosa realmente richiede tale regola di giudizio. Come noto, il veicolo per l'accertamento della verità nel processo penale è offerto dal ragionamento probatorio nel giudizio di accertamento del fatto.

In questo senso si muove Giovanni Canzio quando scrive che «la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio pretende (ben al di là della stereotipa affermazione del principio del libero convincimento del giudice) percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, dovendosi riconoscere che il diritto alla prova come espressione del diritto di difesa estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti a una valutazione legale completa e razionale della prova»³⁷.

Non si pretende, dunque, dal giudice una qualsiasi motivazione sul fatto, ma che egli abbia percorso l'itinerario della ragione scandito dalle citate regole

³³ La definizione di “ragionevole dubbio”, che sintetizza efficacemente l'orientamento prevalente nei sistemi processuali di *common law*, è quella contenuta nel paragrafo 1096 del codice penale della California: «il ragionevole dubbio non è un mero dubbio possibile, perché qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani e sia collegata a giudizi morali è aperta a qualche dubbio possibile o immaginario. È quella situazione che, dopo tutte le valutazioni e le considerazioni sulle prove, lascia la mente dei giurati in una condizione tale per cui essi non possono dire di provare una convinzione incrollabile, prossima alla certezza morale, sulla verità dell'accusa».

³⁴ CONTI, *Al di là del ragionevole dubbio*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, Legge 20 febbraio 2006, n. 46, coordinato da Scalfati, Milano, 2006, 102 ss.

³⁵ TONINI, *Manuale di procedura penale*, XII, Milano, 2012, 240.

³⁶ IACOVELLO, *Lo standard probatorio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in cassazione*, in *Cass. pen.*, 2006, 3896.

³⁷ LA PIRA-BASSO, *Le discussioni in Assemblea Costituente a commento degli articoli della Costituzione* in www.nascitadellacostituzione.it.

epistemologiche: a partire dall'elemento di prova fino al risultato di prova, secondo criteri di inferenza, quali la massima di esperienza, la legge statistica, la legge scientifica.

In un processo di stampo accusatorio, infatti, non può certo essere sufficiente il disposto di cui all'art. 192 c.p.p. Si pretende dal giudice, nella motivazione in fatto (art. 546, co. 1, lett. e), di prevenire alla conclusione di conferma o falsificazione dell'enunciato di accusa solo dopo che abbia dato conto anche della validità, o meno, delle cosiddette ipotesi antagoniste formulate alla stregua delle prove contrarie³⁸.

È stato confutato dalla difesa l'enunciato di accusa? Quali sono state le prove e le argomentazioni contrarie addotte da ciascuna parte? Ci si deve, in altre parole, chiedere: nella logica del giudizio probabilistico fin dove deve giungere il grado di conferma dell'ipotesi di accusa per potersi dire acquisita la verità processuale?³⁹

Sul punto, sull'esistenza e sulla concreta operatività della regola in commento, sono intervenute numerose ed importanti sentenze della Suprema Corte di cassazione⁴⁰.

Meritevole di attenzione è senz'altro, la sentenza a Sezioni unite della Cassazione, la c.d. sentenza Franzese⁴¹, ove si è espressamente affermato che «l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il plausibile e ragionevole dubbio (...) non può non comportare (...) l'esito assolutorio stabilito dall'art. 530, co. 2, c.p.p.»⁴².

Si diceva in altre parole che per condannare, occorre «una conclusione caratterizzata da un alto grado di probabilità razionale».

Ciò a ben vedere sta a significare che, il fatto (nesso causale) va accertato non già in base alla teoria della c.d. probabilità statistica (ovvero la teoria che riduce

³⁸ CANZIO, *L'“oltre ogni ragionevole dubbio” come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, cit., 304 ss.

³⁹ CANZIO, *L'“oltre ogni ragionevole dubbio” come regola probatoria e di giudizio nel processo penale*, cit., 304 ss.

⁴⁰ Cass., Sez. II, 13 aprile 2011, Castrogiovanni, in *Mass. Uff.*, n. 250905, secondo cui «La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile». Si veda anche Cass. Sez. IV, 17 giugno 2011, Rovere, in *Mass. Uff.*, n. 243020; Cass. Sez. IV, 12 novembre 2009, Durante, *ivi*, n. 245879.

⁴¹ Cass., Sez. un., 11 luglio 2002, Franzese, in *Guida dir.*, 2002, 38, 62.

⁴² Sul punto, Cass., Sez. II, 9 novembre 2012, De Bartolomei, *ivi*, n. 254025; Id., Sez. II, 2 aprile 2008, Crisiglione, *ivi*, n. 239795; Id., Sez. II, 21 aprile 2006, Serino, *ivi*, n. 233785; Id., Sez. I, 28 giugno 2006, Volpon, *ivi*, n. 234374; Id., Sez. I, 11 maggio 2006, Ganci, *ivi*, n. 234111.

il problema gnoseologico circa l'esistenza o meno del nesso causale ad una problema meramente quantitativo, relativo alla percentuale statistica così come calcolata astrattamente in relazione ai casi analoghi, c.d. probabilità a priori, ovvero probabilità calcolata *ex ante* al processo), bensì in base alla teoria della c.d. probabilità logica, secondo la quale per ritenere provato e quindi processualmente conosciuto il nesso causale è necessario «adeguare» la probabilità statistica generalmente considerata⁴³ (ovvero così come desunta in via percentualistica dall'esame dei casi analoghi) alle peculiarità ed evenienze probatorie, nel senso di probabilità calcolata utilizzando tutte le peculiarità del caso specifico, e quindi per l'appunto probabilità *ex post*)⁴⁴.

È possibile allora trarre le conclusioni.

Il «vero processuale» presuppone la dimostrazione, la verifica in termini di probabilità logica della tesi «ritenuta vera» e, al contempo, la falsificazione della tesi contraria; tale concezione del «vero processuale» coincide sostanzialmente con la concezione di «verità» raggiunta «al di là di ogni ragionevole dubbio», o detto in termini verità dotata di «un elevato grado di credibilità razionale»⁴⁵.

Tale equiparazione – come ribadito – è stata riconosciuta più volte dalla Cassazione la quale, a tal proposito ha precisato che «con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all' art. 533, co. 1, c.p.p., il legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola,

⁴³ Si legge infatti nella motivazione della sentenza che «... non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico “prossimo a 1” cioè alla “certezza”, (...) e considerato conseguentemente che ogni caso rispetto ad un altro non può non presentare delle peculiarità proprie, ne consegue che non può attribuirsi al solo coefficiente probabilistico “prossimo ad 1” un valore decisivo ai fini del raggiungimento della “conoscenza processuale certa”».

⁴⁴ Sul punto si veda DI GIOVINE, *Probabilità statistica e probabilità logica nell'accertamento del nesso causale*, in *Cass. pen.*, 2008, 2158 ss.; GARBOLINO, *Dall'effetto probabile alla causa probabile, La valutazione del nesso causale*, *ivi*, 2004, 298 ss.

⁴⁵ FALLONE, *Il processo aperto: il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale*, cit., 190 ss.

di cui all'art. 530, co. 2, c.p.p., per il quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova⁴⁶ l'imputato va assolto»⁴⁷.

3. La sentenza

Ed è in questa prospettiva che, nella pronuncia in commento, la Suprema Corte, I Sezione penale, ha annullato le sentenze di merito emesse nei confronti dei due imputati, difettando di quello standard di certezza processuale tale da rendere "implausibile ogni spiegazione diversa dalla colpevolezza"; in particolare con riguardo al tema della prova e conseguente, accertamento delle circostanze esterne (o se si vuole aspetti esteriori) del reato, circa l'ipotesi criminosa del delitto tentato.

Ma, prima di addentrarci nel "merito" della questione, urge una breve, seppure doverosa, premessa.

Il caso, sottoposto al vaglio della Suprema Corte, aveva ad oggetto - per l'appunto - l'accertamento della penale responsabilità di due imputati in relazione all'ipotesi - loro addebitata - di tentato omicidio.

Ebbene, come noto, ogni reato si compone di un elemento oggettivo (la condotta, l'evento, il nesso causale) ed uno soggettivo (l'elemento psicologico: dolo, colpa o preterintenzione), entrambi oggetto di accertamento in sede di giudizio.

Quanto a quest'ultimo, e con particolare riferimento all'ipotesi di dolo, il nostro codice, richiede, perché si sia nello stato psicologico suddetto (dolo generico) la rappresentazione e volontà⁴⁸ del fatto materiale tipico⁴⁹, la

⁴⁶ In altre parole, il quadro probatorio si presenta contraddittorio e/o insufficiente quando l'attendibilità della tesi assolutoria pur essendo un'attendibilità minima, è comunque tale da far ritenere ragionevole il dubbio che la tesi accusatoria, per quanto caratterizzata da un'attendibilità ben maggiore rispetto a quella della tesi assolutoria, possa in realtà essere essa stessa falsa e non vera; qualora invece il dubbio, avuto riguardo al tasso di attendibilità della prova contraria assolutoria estremamente basso, non si reputa comunque tale da inficiare l'attendibilità della tesi accusatoria (avuto anche riguardo al tasso di attendibilità che caratterizza tale tesi), in tal caso allora non sussiste alcun dubbio ragionevole (rimanendo solo il «dubbio ontologico non ragionevole»), e conseguentemente il quadro probatorio non va considerato contraddittorio ex art. 530, co. 2, c.p.p. Sul punto, si veda, FALLONE, *Il processo aperto*, cit., 190 ss.

⁴⁷ Cass., Sez. I, 28 giugno 2006, Volpon, cit.

⁴⁸ Rappresentazione e volontà sono due categorie distinte, nel senso che vi può essere la prima senza la seconda. Ma non viceversa, perché la volontà senza la rappresentazione è un non senso. Sul punto si veda MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2007, 416 ss.

⁴⁹ MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 416 ss. Nel dettaglio, sotto il profilo intellettuale il dolo è *rappresentazione* del fatto, ma non necessariamente «conoscenza», poiché il dubbio non esclude il dolo, pur non essendo conoscenza della realtà.

Sotto il profilo volitivo il dolo è volontà (intenzionale o accettante), che abbraccia: 1) sia il dolo diretto o

rappresentazione, cioè di tutti gli elementi oggettivi, positivi o negativi, della fattispecie del reato: cioè il fatto⁵⁰ oggettivo del reato, nel dolo generico e il fine, richiesto dalla norma, nel dolo specifico.

Tra gli elementi del fatto alcuni possono essere solo rappresentati e altri possono e debbono essere anche voluti. Costituiscono soltanto oggetto di rappresentazione: tutti gli elementi positivi naturalistici, precedenti e concomitanti alla condotta, presupposti, strumenti e mezzi, luogo e tempo della condotta, oggetto materiale, qualifiche del soggetto passivo; nonché gli elementi negativi del fatto, cioè l'assenza di situazioni previste dalla legge come scriminanti, generali (artt. 50 c.p. e ss.) o speciali⁵¹.

Costituiscono, invece, oggetto di rappresentazione e volizione: l'azione (descritta dalla legge nei reati a forma vincolata; l'ultimo degli atti necessari per attivare, il processo causale nei reati causalmente orientati, in certi casi, anche il primo; e l'evento naturale quale conseguenza dell'azione.

Ora, il problema dell'accertamento del dolo sta da un lato, nella necessità della sua provata esistenza poiché essa è un'entità psichica reale e ogni sua presunzione è inammissibile in base al principio della responsabilità personale. E dall'altro, nella difficoltà dell'accertamento, poiché se è ardua la ricostruzione degli accadimenti materiali esterni, percepibili dai sensi, ancor più arduo è accertare i fatti puramente psichici, interni (quali la rappresentazione, la volizione, il movente), i quali, non consentendo accertamenti sensoperceptivi diretti, debbono essere desunti indirettamente.

Tale procedimento, proprio del conoscere e del ricostruire storico, consiste nelle seguenti operazioni: a) nel considerare anzitutto - in assenza di

intenzionale, che si ha quando la volontà ha direttamente di mira l'evento tipico, è diretta alla realizzazione del medesimo, sia esso stato previsto dall'agente come certo o anche soltanto possibile; 2) sia il dolo eventuale o diretto, che si ha quando la volontà non si dirige direttamente verso l'evento, ma l'agente lo accetta come conseguenza eventuale, «accessoria» della propria condotta.

⁵⁰ Il «fatto», quale oggetto del dolo e dell'errore sul fatto: 1) va determinato, per quanto riguarda gli elementi controversi (segnatamente la qualifica soggettiva nel reato proprio, e l'evento), in base alla loro incidenza sulla offensività, e quindi sull'illiceità del fatto; 2) va, altresì, inteso come fatto tipico astratto, essendo necessario e sufficiente che il dolo (dolo del fatto tipico e non del fatto storico), investa gli elementi della realtà, rilevanti per l'integrazione della fattispecie legale, ed indifferente l'errore nella rappresentazione di elementi storici diversi dai suddetti.

⁵¹ MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 416 ss. Che l'agente debba rappresentarsi anche tali elementi si desume dall'art. 59/4 comma essendo pacifico che questa disposizione, pur usando la generica locuzione di «cause di esclusione della punibilità», fa riferimento alle sole giustificanti. Per versare in dolo occorre, pertanto, la consapevolezza di agire in assenza di scriminanti, ma non anche quelle di agire in assenza di cause di estinzione del reato o della pena, essendo queste costituite da fatti futuri e non essendo, perciò, neppure concepibile, al momento della condotta, un convincimento erroneo sulla loro esistenza.

confessione e di testimonianze attendibili – tutte le circostanze esterne, che in qualche modo possano essere espressione dell'atteggiamento psichico, o comunque accompagnarli od essere con essi collegate; b) nell'inferire, dalla esistenza di tali circostanze, certe e precise, l'esistenza di una rappresentazione, di una volizione, o di un movente, sulla base delle comuni massime di esperienza, del modo in cui vanno comunemente le cose: procedendo cioè ad una estensione analogica al caso individuale dell'*id quod plerumque accidit*; c) ed infine nel valutare le eventuali circostanze che lasciano ragionevolmente supporre una deviazione dal modo in cui vanno normalmente le cose⁵².

La questione si pone, tuttavia, in termini diversi laddove si tratti di ipotesi di tentativo.

In questi casi, infatti, quanto all'accertamento del dolo⁵³, si ha, in un certo senso, un capovolgimento del procedimento ordinario. Se nel delitto perfetto si parte dal fatto materiale, per accertare poi, se il soggetto lo ha voluto. Nel delitto tentato, occorre prima accertare il fine criminoso cui l'agente teneva, il piano di attuazione, perché solo in rapporto al referente dello specifico fine e del concreto piano dell'agente è possibile valutare la idoneità e la direzione univoca degli atti. Senza tale referente detto giudizio poggia sul vuoto.

Non solo. L'idoneità degli atti è il primo requisito per la pericolosità del tentativo. Se gli atti sono inadeguati a commettere il delitto, viene meno a priori, ogni probabilità di realizzazione di esso. Idoneità che va intesa in una concezione prognostica, per la quale debbono intendersi come idonei tutti gli

⁵² MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 416.

⁵³ MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 416 ss. Per il nostro sistema penale, la punibilità del tentativo deve fondarsi sulla manifestazione di volontà criminosa e sulla messa in pericolo dell'interesse tutelato. E non può prescindere né dall'una né dall'altra. Come ogni reato anch'esso, è formato da un elemento soggettivo e uno oggettivo. Quanto all'elemento soggettivo, è pacifico 1) che esso è, innanzitutto, un delitto *doloso*, non solo perché il «tentare» se inteso nel concetto comune, è incompatibile con la colpa e perché l'art. 56 c.p. parla di «atti ... *diretti* a commettere un delitto» ma anche in base alla regola generale dell'art. 42/2 c.p. mancando un'espressa previsione del tentativo colposo; 2) che il dolo del tentativo è altresì dolo *di consumazione*. Controverso è se esso sia identico, in tutto o in parte al delitto perfetto, avuto di mira, e quindi, se ne ammetta tutte le forme, compreso il dolo eventuale. Preferibile appare la tesi negativa, per cui il dolo nel tentativo è intenzione di commettere il delitto perfetto, con conseguente esclusione del dolo eventuale. Essa si fonda sul duplice argomento: a) dello stesso concetto di tentativo, che implica una volontà orientata verso uno scopo e non la mera accettazione di un rischio di un possibile evento; b) della ricezione di tale concezione nella dizione legislativa della «direzione univoca» degli atti, la quale, pur riguardando innanzitutto il comportamento materiale implica anche un corrispondente atteggiamento della volontà. Chi, mirando ad altro risultato (lecito o illecito) accetta il rischio che abbia a verificarsi anche un delitto, non si rappresenta e non vuole gli atti come diretti alla commissione di questo delitto. Il che vuol dire che si ha delitto tentato, solo quando il soggetto agisce con dolo intenzionale e che non è possibile punire il tentativo con dolo eventuale.

atti che si presentano adeguati alla realizzazione del delitto perfetto, perché potenzialmente capaci di causarne o favorirne la verifica⁵⁴.

Quanto, poi, alla univocità degli atti, deve intendersi che gli atti idonei, sono «diretti in modo non equivoco a commettere un delitto» quando, per il grado di sviluppo raggiunto lasciano prevedere come verosimile la realizzazione del delitto voluto. Univocità di direzione degli atti significa, in altre parole, la loro attitudine a fondare un giudizio probabilistico sulla realizzazione del delitto perfetto e, quindi, una verosimile intenzione dell'agente di portare a termine il proposito criminoso⁵⁵.

Orbene, la Cassazione, nel pronunciare la sentenza in commento ha per l'appunto ribadito che «nel delitto tentato, caratterizzarlo dalla punibilità di atti che – per definizione – non hanno raggiunto lo scopo perseguito dal soggetto agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale è da sempre – questione delicata quella della individuazione in fatto della idoneità (...) e della univocità (...) dell'azione posta in essere. La riconoscibilità del tentativo punibile richiede, pertanto, la logica e la coerente individuazione di “segni esteriori” della condotta che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, siano idonei da un lato a consentire (attraverso una catena inferenziale solida) la deduzione in punto di idoneità, dall'altro a svelare la reale intenzione perseguita dall'agente. I segni esteriori (...) richiedono necessariamente un percorso dimostrativo di tipo indiziario, anch'esso basato

⁵⁴ Circa il giudizio di idoneità: a) quanto al momento, esso è un giudizio *ex ante*, cioè prognostico – ipotetico perché va «bloccato» al momento in cui il soggetto ha posto in essere l'ultimo atto della sua condotta. b) circa l'oggetto, è un giudizio sugli atti in concreto. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 416 ss.

⁵⁵ Per un maggiore approfondimento si veda MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 416 ss. «(...) quando può dirsi che gli atti idonei hanno raggiunto un grado di sviluppo sufficiente a fondare siffatto giudizio di probabile realizzazione del delitto perfetto? Senza dubbio, il *grado massimo* di probabilità di successo del piano si ha nel tentativo compiuto, avendo posto in essere il soggetto l'intera condotta. Un grado intermedio di probabilità, si ha invece, quando il soggetto ha soltanto iniziato l'azione tipica, ma nulla esisteva a quel momento che facesse pensare che il delitto non sarebbe stato portato a termine dall'agente. Infine, un grado minimo di probabilità, ma ancora sufficiente a configurare un tentativo punibile, può aversi anche quando il soggetto ha posto in essere soltanto atti pretipici, che cioè precedono l'inizio della condotta. Nella logica di un diritto penale dell'offesa, per stabilire se trattasi di atti pretipici, ma pur sempre univoci, punto di riferimento resta il pericolo attuale di realizzazione del delitto, accertarsi caso per caso in rapporto al concreto piano dell'agente. Il pericolo, può considerarsi insorto e, quindi, gli atti sono univoci, nel momento in cui il soggetto, pur non avendo iniziato l'azione tipica: A) si accinge ad iniziarla, in base alla progettazione del fatto; B) si accinge ad accedere sullo specifico luogo dell'imminente delitto. C) pone in essere l'agguato; D) ha provveduto o sta provvedendo ad eliminare i mezzi di difesa o a superare gli ostacoli materiali, specie se nell'immediatezza o imminenza della commissione del delitto, venendo così facilitata e quindi resa più probabile la realizzazione immediata o imminente del piano criminoso».

sulla valorizzazione di antecedenti causali e/o particolari modalità della condotta manifestatasi (...) Ora nel caso in esame, non risulta compiuta la dovuta disamina - in rapporto alle circostanze concrete - della tipologia e qualità dell'elemento psicologico doloso (...) e impone un approfondimento tanto della dinamica realizzativa che degli antecedenti causali, in osservanza del principio di cui all'art. 533 c.p.p.».

La regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve, pertanto, trovare applicazione, anche in relazione alla prova di tutti gli elementi del fatto, siano essi positivi, ossia naturalistici, precedenti e concomitanti alla condotta, (presupposti, strumenti e mezzi, luogo e tempo della condotta, oggetto materiale, qualifiche del soggetto passivo), o negativi (cioè l'assenza di situazioni previste dalla legge come scriminanti), altrimenti non può certamente dirsi raggiunto quel livello di certezza processuale necessario, tale da addivenire ad una "giusta" e "ragionevole" sentenza di condanna.

SABRINA CAPORALE